



OPPORTUNITA' E SERVIZI

offerti con l'iscrizione all'Anp

- **polizza assicurativa** professionale gratuita, comprendente la copertura dei rischi:
responsabilità civile verso terzi: massimale **€516.456,90**
responsabilità civile verso la pubblica amm. ne: massimale **€516.456,90**
- **polizza assicurativa** professionale gratuita, comprendente la copertura della:
tutela legale, con legale di fiducia: massimale **€20.000,00**

La copertura assicurativa delle due polizze si estende ai rischi dei *dieci* anni precedenti l'iscrizione ed alle richieste di risarcimento dei *dieci* anni successivi alla cessazione.

E' AGEVOLE RILEVARE CHE LE POLIZZE ASSICURATIVE HANNO DA SOLE UN VALORE CHE ASSORBE LA QUOTA ASSOCIATIVA, OLTRE A FORNIRE COPERTURA DI GRAN LUNGA SUPERIORE RISPETTO A TUTTI I PRODOTTI ANALOGHI DISPONIBILI SUL MERCATO ASSICURATIVO.

- contributi su domanda ai soci (iscritti da almeno un anno) per eventi dannosi, non altrimenti risarcibili, legati alla loro attività professionale (vedi regolamento nelle pagine che seguono)
- consulenza legale gratuita, a cura dell'ufficio legale dell'Associazione (disponibile per appuntamento Roma e in altre tredici sedi decentrate su tutto il territorio nazionale: Torino, Milano, Padova, Udine, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari, Sassari e Nuoro)
- consulenza professionale gratuita, anche telefonica o tramite posta elettronica, presso la sede nazionale
- ricezione presso la sede di servizio della rivista ***AeD Autonomia e Dirigenza***, avente carattere culturale, politico e sindacale, con particolare riferimento all'innovazione scolastica, alla politica della formazione e alle tematiche dibattute a livello parlamentare
- informazione e aggiornamento sulle ultime novità tramite e-mail
- partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento in servizio riservate prioritariamente agli iscritti (gestione della scuola, qualità del servizio, autonomia degli istituti, gestione dei rischi, gestione delle risorse umane, ecc.)
Alcune di queste iniziative sono organizzate a livello provinciale o per aree regionali, altre a livello nazionale (con carattere residenziale)
- iscrizione alla **CIDA** (Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda): la stessa dà diritto a particolari agevolazioni pubblicate sulla rivista ***Realtà*** inviata presso il domicilio del socio e sul sito www.cida.it
- iscrizione all'**ESHA** (European School Heads Association): con possibilità di partecipare a programmi europei per la scuola





- possibilità di iscrizione alla **DIRSCUOLA**, cooperativa dell'Associazione

Ulteriori informazioni, in continuo aggiornamento, si possono reperire tramite Internet al sito dell'Anp il cui indirizzo è: **<http://www.anp.it>** E-MAIL: **anp@anp.it**



COPERTURE ASSICURATIVE PER I SOCI ANP

Per l'anno 2005 sono state confermate, alle stesse condizioni, le coperture assicurative a favore dei Soci, stipulate con la CARIGE ASSICURAZIONI SpA (già Levante Norditalia Assicurazioni), relative alla RESPONSABILITA' CIVILE (verso i terzi e verso la P.A.) e alla TUTELA GIUDIZIARIA. Il contratto per la copertura assicurativa da parte della compagnia decorre dall'1/1/1999.

La garanzia RESPONSABILITA' CIVILE (**polizza n. 8282133**, si veda il testo integrale nelle pagine che seguono) nei confronti della pubblica amministrazione o di terzi è prestata con un massimale unico di *un miliardo* per ciascun dirigente, *senza applicazione di alcuna franchigia*.

In particolare sono garantiti:

- *i danni a terzi* (allievi o dipendenti o terzi in genere), per i quali *sussista* una responsabilità del capo di istituto anche a titolo di colpa grave;
- *i danni patrimoniali all'Amministrazione*, accertati dagli organi di controllo, derivanti da fatti colposi nell'esercizio delle funzioni (negligenze anche gravi, violazioni di obblighi di servizio dovuti ad errata, tardiva, incompleta o illegittima interpretazione o applicazione di norme di legge, di regolamenti, di disposizioni di enti o di organi della pubblica Amministrazione).

Sono ovviamente esclusi i danni derivanti da fatto doloso, le sanzioni penali o amministrative anche pecuniarie, gli oneri di natura fiscale.

Si riferiscono alla copertura assicurativa CARIGE:

- i sinistri relativi ad eventi o situazioni verificatisi nel periodo decorrente dall'1/1/1999;
- i sinistri riferiti ad eventi o situazioni verificatisi nel decennio precedente all'1/1/1999, ma per i quali le richieste di risarcimento sono state avanzate *per la prima volta* durante il periodo di efficacia dell'attuale contratto, sempre che l'assicurato non abbia avuto in precedenza alcuna notizia di pretese risarcitorie (in questo caso il sinistro doveva essere comunicato dal socio alla compagnia di assicurazione con la quale era al momento in essere il rapporto assicurativo);
- i sinistri relativi a eventi o situazioni verificatisi durante l'efficacia del contratto, per i quali le richieste di risarcimento pervengono all'assicurazione entro e non oltre dieci anni dalla data di dimissioni volontarie o di collocamento in quiescenza del socio.

Le denunce di sinistro, da presentare solo nei casi in cui si profili la responsabilità dell'assicurato o quando sia pervenuta la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato o dell'Amministrazione (costituzione in mora nei confronti dell'assicurato), devono essere inoltrate per iscritto entro quindici giorni dalla conoscenza, alla

**CARIGE ASSICURAZIONI - AGENZIA REFE
VIALE GORIZIA 25, 60019 SENIGALLIA (AN) - TEL 071 60100 FAX
071/7930744**

e contestualmente a



ANP – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
VIALE ROMA 222, 54100 MASSA (MS) – TEL/FAX 0585 791411

La garanzia TUTELA GIUDIZIARIA (**polizza n. 8295107**, si veda il testo integrale nelle pagine che seguono), con un massimale per evento assicurativo (sinistro) di *quaranta milioni*, comprende le spese giudiziali e stragiudiziali di difesa per:

- l'intervento di un legale scelto dall'assicurato;
- le spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla società o di soccombenza;
- le spese per l'intervento di un legale scelto dall'assicurato, nonché le spese di giustizia, in un procedimento penale con esclusione dei casi in cui sia accertato il comportamento doloso con sentenza passata in giudicato;
- la difesa degli assicurati in ogni procedimento civile, amministrativo o disciplinare anche per fatti determinati da colpa grave;
- la difesa delle liti attive che l'assicurato dovesse intraprendere nei confronti della pubblica Amministrazione a tutela del suo status.

La garanzia è invece esclusa per le violazioni derivanti da fatto doloso o per oneri di natura fiscale.

La garanzia può essere invocata per:

- fatti, implicanti l'esercizio del diritto di difesa, che si verifichino durante la durata del contratto;
- situazioni, implicanti il diritto di difesa, che si presentino durante l'efficacia del contratto, ma riferiti a fatti o comportamenti colposi precedenti (da non oltre dieci anni) purché non conosciuti in alcun modo dall'assicurato (individualmente considerato) al momento di adesione al contratto;
- situazioni verificatesi durante l'efficacia del contratto, per le quali la richiesta di risarcimento per l'esercizio del diritto di difesa pervenga all'assicurazione entro e non oltre dieci anni dalla data di dimissioni volontarie o di collocamento in quiescenza del socio.

Le denunce di sinistro devono essere inoltrate per iscritto entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto in relazione al quale il socio può avvalersi della garanzia di tutela giudiziaria, alla

**CARIGE ASSICURAZIONI - AGENZIA REFE
VIALE GORIZIA 25, 60019 SENIGALLIA (AN) - TEL 071 60100 FAX
071/7930744**

e contestualmente a



ANP – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
VIALE ROMA 222, 54100 MASSA (MS) – TEL/FAX 0585 791411

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE (N.8282133)

DEFINIZIONI

Alle seguenti espressioni le parti attribuiscono il significato sotto precisato:

Assicurato	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta dal contratto
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Cose	sia gli oggetti materiali che gli animali
Danno	il pregiudizio economicamente valutabile, conseguente ad un sinistro
Franchigia	l'importo prestabilito di danno non indennizzabile o risarcibile
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimali	le somme stabilite fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione
Polizza	il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto	la percentuale di danno non indennizzabile o risarcibile
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	la Carige Assicurazioni S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato relative alle circostanze del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892,1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dal comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, però, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30.mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il Contraente o l'assicurato, al momento del pagamento se in data successiva del 30.mo giorno dopo quello di scadenza, sono tenuti a dichiarare, anche se non richiesti espressamente, di non aver subito sinistri nel frattempo e, comunque, esonerano la Società di ogni relativo onere ed obbligo essendo esplicita volontà delle parti che la garanzia assicurativa non operi di diritto per quel periodo, anche se la Società avesse iniziato a gestire il sinistro. L'omessa e reticente dichiarazione in ordine ai sinistri verificatisi successivamente alle ore 24 del 30.mo giorno dalla scadenza del premio sino alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento del premio per la riattivazione del contratto, comportano, comunque, decadenza della prestazione assicurativa.



Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso della diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate dei premi successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e contestualmente all'ANP, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.).

Per sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando altresì il numero di polizza.

Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione delle persone coinvolte.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per i danni causati in Italia e nei paesi previsti dalle vigenti normative in materia di viaggi di istruzione.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

La presente polizza ha la durata di un anno, ma in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art.10 - Gestione delle pratiche di sinistri - spese legali.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle pratiche di sinistri tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e o dell'Assicurato, designando, ove lo ritenga opportuno, legali o tecnici da affiancare a quelli designati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e o al Contraente. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società ha discrezionale facoltà, senza previa comunicazione all'Assicurato che, comunque, ne da dispensa, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa.

In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurre in ragione del pregiudizio derivante.

Art.11 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art.12 - Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art.13 - Comunicazioni tra le parti - rinvio alle norme di legge.



Le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per scritto. Per tutto quanto non è diversamente regolato in questo contratto, valgono le norme di legge.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO ENTRAMBE LE SEZIONI DELLA POLIZZA

Art.14 -Persone assicurate.

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata per i Presidi e o i Direttori Didattici e o figure equiparate, si di ruolo sia incaricati, di scuola statale e non, iscritti all'ANP, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti.

Art.15 - Decesso dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, rimane l'obbligo della Società di tenere indenni gli eredi dall'azione della Pubblica Amministrazione, in sede di rivalsa o dalle richieste di danni avanzate da terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto di assicurazione ferme le norme in materia previste dalla legge.

Art.16 - Persone non considerate terzi.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Art.17 - Rischi esclusi dall'assicurazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- da furto, rapina e a cose altrui derivante da incendio;
- derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- derivanti da emanazioni radianti o da processi di trasmutazioni dell'atomo;
- da circolazione su strade ad uso pubblico, o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili.

Art.18 - Secondo rischio.

Qualora contemporaneamente alla presente esista per gli stessi rischi altra valida assicurazione stipulata dall'Assicurato o da terzi a Suo favore, la garanzia viene prestata a secondo rischio, vale a dire per l'eccedenza rispetto ai massimali previsti dalla polizza coesistente. La presente norma vale anche per i casi contemplati dall'art. 26 che segue.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO LA SEZIONE " A " (RESPONSABILITA' CIVILE TERZI)

Art.19 - Responsabilità civile terzi.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali interessi e spese), a titolo di risarcimento per danni (lesioni corporali morte e danneggiamento a cose), involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi i docenti e non docenti, per fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle sue mansioni di Preside e o Direttore Didattico.

La garanzia è operante altresì :

A) se l'evento dannoso è imputabile a colpa grave nonché per fatti dolosi commessi da persone il cui operato l'Assicurato debba rispondere, compresi quindi, il personale docente e non docente, gli allievi anche se handicappati.

B) per le somme di cui l'Assicurato debba rispondere, verso la pubblica amministrazione, per le eventuali azioni di rivalsa dalla stessa esercitata a norma delle vigenti disposizioni, in conseguenza del risarcimento dei danni da essa eseguito e cagionato a terzi dall'Assicurato stesso, anche per colpa grave;

C) per danni verificatisi in relazione alla conduzione dell'edificio scolastico.

D) per danni verificatisi durante le attività scolastiche, parascolastiche in occasione di gite scolastiche in Italia o all'estero, di visite ai musei, stabilimenti, nonché durante le supplenze, la refezione, il doposcuola, gli intervalli delle lezioni, durante la permanenza degli allievi nella scuola, prima e dopo le lezioni, senza limitazioni di orario durante lo svolgimento di assemblee autorizzate e non, comunque nell'ambito dell'Istituto scolastico, comprese le lezioni di educazione fisica e tutte le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche cui prendono parte gli allievi in rappresentanza della scuola o dell'Istituto.



Art.20 - Massimali di garanzia

.La garanzia di cui alla presente sezione è prestata nel limite del massimale di 1.000 milioni di lire, per ciascun Preside e o Direttore Didattico, senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Art.21 - Inizio e termine della garanzia.

La garanzia di cui alla presente sezione vale durante per tutto il periodo di efficacia del contratto.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO LA SEZIONE " B "(RESPONSABILITA' CIVILE P.A.)

Art.22 - Responsabilità verso la Pubblica Amministrazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare alla Pubblica Amministrazione (e o terzi) per danni patrimoniali derivanti da fatti colposi o negligenzi, violazioni di obblighi di servizio, dovuti ad errata, tardiva, incompleta o illegittima applicazione e o interpretazione di norme di legge, regolamenti e o disposizioni di Enti od Organi della Pubblica Amministrazione connessi all'espletamento delle sue mansioni e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo.

Per quanto sopra esposto si evidenziano alcune delle attività più ricorrenti garantite dal contratto di assicurazione:

- distribuzione interna delle cattedre, gestione del rapporto di lavoro del personale docente e non docente;
- applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la formazione delle classi e delle squadre di educazione fisica;
- applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo;
- applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria;
- applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione o da sovrintendenti scolastici regionali;
- nomina e licenziamento dei supplenti, di docenti o di personale ausiliario e amministrativo;
- individuazione dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell'organico;
- concessione a studenti degli esoneri delle lezioni di educazione fisica;
- concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente;
- applicazione delle norme delle circolari ministeriali sulla ora di religione, sull'attività alternativa alla stessa e sullo studio individuale;
- applicazione delle norme e delle circolari che disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia o all'estero;
- l'esercizio di temporanea funzione di Ispettore, Direttore di corsi di aggiornamento, Presidente, Commissario per esami di qualsiasi genere, conferita dal Provveditore agli studi, dal Sovrintendente scolastico regionale o dal Ministero della Pubblica Istruzione, comandi presso il Provveditorato agli Studi o I.R.R.S.A.E., ecc...;
- applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità delle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado.

Per ciò che attiene alla gestione amministrativa si evidenzia quanto segue:

- ammanchi del patrimonio dei beni mobili o immobili di proprietà della scuola;
- errata stesura di documenti di ogni genere;
- mancata vigilanza sull'attività dei subconsegnatari addetti alla custodia dei beni della scuola;
- corresponsabilità con il personale amministrativo o addetto ai servizi;
- errato conteggio degli stipendi, delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e non docente;
- errato conteggio arretrati spettante al personale docente e non docente per ricostruzione di carriera;
- errato conteggio di ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale docente e non docente;
- errata compilazione di certificati di qualsiasi tipo;
- errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola nonché la stesura e l'esecuzione dei piani di acquisto straordinari;
- errata interpretazione delle norme di legge che regolano le spese scolastiche, ordinarie e straordinarie e l'attribuzione dei contratti a terzi;



- mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti, dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico a pieno titolo, con riferimento al decreto legge 626/94, qualora ne conseguano danni a terzi. Sono escluse le multe, le ammende e le sanzioni amministrative, comminate da Enti od Organi della Pubblica Amministrazione, in violazione della vigente legislazione e normativa sulla sicurezza.

Art.23 - Massimale di garanzia.

La garanzia di cui alla presente sezione è prestata fino alla concorrenza di 1.000 milioni di lire.

Detto massimale rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ciascun Preside e Direttore Didattico, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi e denunciati alla Società stessa, senza alcuna franchigia.

Art.24 - Inizio e termine della garanzia.

La garanzia di cui alla presente sezione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto e afferenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Art.25 - Estensione alla retroattività.

Fermo il combinato disposto degli artt. 1917 e 2952 C.C., relativamente al caso di precedenti assicurazioni prestate per gli stessi rischi, per tutti gli Assicurati iscritti o che si iscriveranno in corso di contratto all'Associazione Nazionale Presidi, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato entro e non oltre dieci anni antecedenti la data di adesione al contratto di assicurazione

La presente estensione decadrà di diritto nel caso in cui l'Assicurato risulti essere a conoscenza di un fatto da cui possa derivare una richiesta di risarcimento (ex artt. 1892-1893 C.C.).

Art.26 - Ultrattività delle garanzie.

Relativamente agli Assicurati che cessino dal servizio per dimissioni volontarie o quiescenza, la Società garantisce, l'estensione delle garanzie di polizza per le richieste di risarcimento che potranno pervenire entro e non oltre i dieci anni da tale data, in relazione a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto.



POLIZZA DI TUTELA GIUDIZIARIA N. 8295107

DEFINIZIONI

Alle seguenti espressioni le parti attribuiscono il significato sotto precisato:

Assicurato	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta dal contratto
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Cose	sia gli oggetti materiali che gli animali
Danno	il pregiudizio economicamente valutabile, conseguente ad un sinistro
Franchigia	l'importo prestabilito di danno non indennizzabile o risarcibile
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimali	le somme stabilite fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione
Polizza	il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto	la percentuale di danno non indennizzabile o risarcibile
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	la Carige Assicurazioni S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato relative alle circostanze del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892,1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dal comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, però, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30.mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il Contraente o l'assicurato, al momento del pagamento se in data successiva del 30.mo giorno dopo quello di scadenza, sono tenuti a dichiarare, anche se non richiesti espressamente, di non aver subito sinistri nel frattempo e, comunque, esonerano la Società di ogni relativo onere ed obbligo essendo esplicita volontà delle parti che la garanzia assicurativa non operi di diritto per quel periodo, anche se la Società avesse iniziato a gestire il sinistro. L'omessa e reticente dichiarazione in ordine ai sinistri verificatisi successivamente alle ore 24 del 30.mo giorno dalla scadenza del premio sino alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento del premio per la riattivazione del contratto, comportano, comunque, decadenza della prestazione assicurativa.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio.



Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso della diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate dei premi successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e contestualmente all'ANP, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.).

Per sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando altresì il numero di polizza.

Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione delle persone coinvolte.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per i danni causati in Italia e nei paesi previsti dalle vigenti normative in materia di viaggi di istruzione.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

La presente polizza ha la durata di un anno, ma in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art.10 - Gestione delle pratiche di sinistri - spese legali.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa.

In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurre in ragione del pregiudizio derivante.

Art.11 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art.12 - Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art.13 - Comunicazioni tra le parti - rinvio alle norme di legge.

Le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per scritto. Per tutto quanto non è diversamente regolato in questo contratto, valgono le norme di legge.

NORME PARTICOLARI

Art.14 - Persone assicurate.

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata per i Presidi e o Direttori Didattici e o figure equiparate, sia di ruolo sia incaricati, di scuola statale e non, iscritti all'ANP, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti.

Art.15 - Decesso dell'Assicurato.



In caso di decesso dell'Assicurato, rimane l'obbligo della Società di tenere indenni gli eredi dall'azione della Pubblica Amministrazione, in sede di rivalsa o dalle richieste di danni avanzate da terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto di assicurazione ferme le norme in materia previste dalla legge.

Art.16 - Persone non considerate terzi.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Art.17 - Rischi esclusi dall'assicurazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- da furto, rapina e a cose altrui derivante da incendio;
- derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- derivanti da emanazioni radianti o da processi di trasmutazioni dell'atomo;
- da circolazione su strade ad uso pubblico, o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili.

Art.18 - Secondo rischio.

Qualora contemporaneamente alla presente esista per gli stessi rischi altra valida assicurazione stipulata dall'Assicurato o da terzi a Suo favore, la garanzia viene prestata a secondo rischio, vale a dire per l'eccedenza rispetto ai massimali previsti dalla polizza coesistente. La presente norma vale anche per i casi contemplati dall'art. 26 che segue

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI

Art.19 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società assume a proprio carico, nel limite del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:- le spese per l'intervento per un legale scelto dall'Assicurato;

- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato;

- le spese di giustizia nel processo penale con esclusione dei casi in cui sia accertato il comportamento doloso, con sentenza passata in giudicato;

le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società o quello di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze giudiziarie;

- la difesa penale per reati colposi commessi dalle persone anzidette nell'ambito delle proprie funzioni professionali;

- la difesa delle persone assicurate in ogni procedimento civile, amministrativo o disciplinare anche per fatti determinati da colpa grave connessi con l'esercizio della funzione di Dirigente scolastico;

- la difesa delle liti attive che l'Assicurato dovesse intraprendere a tutela della figura professionale nell'esercizio delle sue funzioni o a tutela del suo status, di ruolo o incaricato, nei confronti della Pubblica Amministrazione;

Art.20 - Esclusioni. L'assicurazione non è prestata per le controversie aventi per oggetto:

- violazioni derivanti da fatto doloso delle persone assicurate accertato come previsto al terzo capoverso del precedente art.20;

- fatti conseguenti ad atti di vandalismo;

- gli oneri di natura fiscale, nonché quelli connessi all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art.21 - Determinazione del massimale.

Il massimale stabilito in 40 milioni di lire, indicato in polizza rappresenta il limite massimo di prestazione per evento assicurativo.

Le prestazioni a favore dell'Assicurato e di altre persone assicurate con la stessa polizza per fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento e per causalità si considerano effettuate nell'ambito di un unico evento assicurativo.

Lo stesso vale per le prestazioni riferite a più casi assicurativi tra loro collegati per tempo di avvenimento e per causalità.

Art.22 - Inizio e termine della garanzia.



La garanzia di cui alla presente sezione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto e afferenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Art.23 - Estensione della garanzia alla retroattività.

Fermo il combinato disposto degli artt. 1917 e 2952 C.C., relativamente al caso di precedenti assicurazioni sugli stessi rischi, per tutti gli Assicurati iscritti o che si iscriveranno in corso di contratto all'Associazione Nazionale Presidi, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere entro e non oltre dieci anni antecedenti la data di adesione dell'Assicurato al contratto di assicurazione. La presente estensione decadrà di diritto nel caso in cui l'Assicurato risulti essere a conoscenza di un fatto da cui possa derivare una richiesta di risarcimento (ex artt. 1892-1893 C.C.).

Art.24 - Ultrattività' delle garanzie.

Relativamente agli Assicurati che cessino dal servizio per dimissioni volontarie o quiescenza, la Società garantisce, l'estensione delle garanzie di polizza per le richieste di risarcimento che potranno pervenire entro e non oltre i dieci anni da tale data, in relazione a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto.